

La presente polizza è stipulata tra

SO.GE.M.I Spa
Via C. Lombroso 54
20137 Milano
P. IVA 03516950155

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 30.06.2020
Alle ore 24,00 del 31.12.2023

Con scadenza annuale al 31.12.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE	SO.GE.MI S.p.A.
ASSICURATO	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti, i componenti del collegio dei revisori dei conti e i dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all'Azienda assicurata; - tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi - a titolo esemplificativo e non limitativo - i volontari, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, gli ingegneri, gli architetti, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati; - gli appaltatori ed i subappaltatori; - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.
SOCIETA'	La Compagnia di Assicurazione.....;
BROKER	AON S.p.A., quale mandatario incaricato, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., dalla Contraente e dagli Assicurati alla gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società/Agenzia;
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
SCOPERTO	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale;

DANNI MATERIALI		Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
MASSIMALE SINISTRO	PER	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
ANNUALITA' ASSICURATIVA		Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
PRESTATORI LAVORO:	DI	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività assicurata, indicate qui di seguito: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. "lavoratori a progetto") o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL (ad esempio "stagisti" o tirocinanti); 2. Persone per le quali l'obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di "somministrazione di lavoro"); 3. 3. Persone per le quali non vige l'obbligo di assicurazione INAIL
FATTURATO		Volume degli affari esclusa IVA

ATTIVITÀ DEGLI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato in relazione allo svolgimento di attività e di compiti ovunque svolti previsti dallo statuto, dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti, Consorzio o associazioni temporanee di impresa avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART. 2 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

- ✓ dalla fonte giuridica invocata, siano quindi esse dipendenti da norme di legge (nazionali, estere, internazionali, comunitarie), da usi e costumi e/o da ogni altra norma ritenuta applicabile;
- ✓ dall'autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.

ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2020 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2023 (scadenza anniversaria 31.12) senza obbligo di disdetta.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni normative ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

La Contraente si riserva la facoltà, di esercitare opzione di affidamento del servizio per un ulteriore periodo di mesi 12 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne sia venuto a conoscenza.

ART. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o fax, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede legale il Contraente.

ART. 10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 12 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incaricato l'accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza e pertanto i compensi erogati ai dipendenti.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART.13 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata alla AON S.p.A., sede di Milano, in qualità di Broker della SO.GE.M.I. S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

ART.14 - COASSICURAZIONE E DELEGA

L'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrice indicata nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per la quota della Coassicuratrice.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettante alla Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

ART.15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

ART.16 - MASSIMALI

R.C.T.: € 7.500.000,00 per sinistro.

R.C.O.: € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

Resta convenuto che in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale di Euro 7.500.000,00

ART.17 - CORRESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

ART.18 - GESTIONE DELLE VERTENZE / SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

ART.19 - GESTIONE DEI SINISTRI

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie al Contraente; tale richiesta avverrà tramite il Broker a cui è affidato il contratto e il pagamento avverrà rispettando i termini contrattualmente previsti dalla presente polizza di assicurazione.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

ART.20 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti, Amministratori, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda assicurata, nonché di tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, salvo che per il caso di dolo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T. / R.C.O.)

ART.21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, altri enti pubblici o imprese private, i loro dipendenti e gli utenti dei servizi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al Contraente/Assicurato, verificatosi in relazione all'attività svolta.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, da cui al punto 1) della relativa definizione, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalideria permanente.

ART.22 - QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- ✓ i prestatori di lavoro, di cui al punto 1) della relativa definizione limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o servizio per i quali operi la garanzia R.C.O.;

Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- tutti i soggetti di cui ai punti 2) e 3) della definizione di prestatore di lavoro, anche nel caso in cui, a seguito di danni corporali subiti da tali soggetti in occasione di lavoro o di servizio, l'INAIL eserciti il diritto di surroga nei confronti dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile;

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- a) il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con esclusione del legale rappresentante;
- b) il personale non soggetto all'INAIL;
- c) gli appartenenti ad enti pubblici o privati mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- d) i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- e) i subappaltatori ed i loro dipendenti;
- f) il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- g) le persone non dipendenti del Contraente che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto del Contraente;
- h) il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;

- i) i portieri non facenti parte del personale dell'Azienda, i loro familiari ed i sostituti.

ART.23 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. Responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà ed alla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, si intendono inclusi i danni da bagnamento e spargimento di acqua.
Tale estensione di garanzia comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, delle insegne, degli spazi adiacenti, dei giardini, dei parchi anche con alberi di alto fusto, delle recinzioni e dei cancelli anche automatici.
La presente estensione di garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni oggetto della copertura.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
È altresì compreso il rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
2. Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di € 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 260,00 per ogni sinistro.
3. Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture, i macchinari, gli impianti e le attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compresi i beni conferiti in relazione all'attività dell'assicurato, con la finalità di provvedere al loro uso, gestione, manutenzione e/o esercizio. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature, i beni conferiti, sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
4. Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

5. Servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
6. Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
7. Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di parcheggi. Sono esclusi i danni da furto.
8. Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato - con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati al Contraente e dei beni mobili conferiti all'assicurato per lo svolgimento delle proprie attività - con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e anno.
Sono compresi anche i danni derivanti da incendio.
9. E' compresa, con l'esclusione dei danni da incendio, la responsabilità civile di cui agli artt.1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C..
10. Danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
11. Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
12. Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni (sportive, dopolavoristiche, ricreative, culturali, artistiche, storiche e simili), congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
13. Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da:
 - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente / Assicurato
 - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
14. L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
15. Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del sinistro, il minimo di €.250,00 ed il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro ed anno;
16. Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

17. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, o da Enti similari, ai sensi dell'Art.14 della legge 12/06/1984 n. 222;
18. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose che si trovano in ambito esecuzione lavori. La garanzia si intende prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro ed anno;
19. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con franchigia di € 500,00 per sinistro e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo;
20. Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, con un massimo risarcimento di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo; per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro ed il minimo assoluto di €1.500,00.
Per danni conseguenti a sottomurature od altre tecniche sostitutive la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro ed il minimo assoluto di € 5.000,00.
21. Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi. La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di € 1.500,00;
22. R.C. per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
23. Responsabilità civile personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'assicurato, nonché delle persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera quest'ultimo si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, mentre partecipano alle attività oggetto della presente assicurazione.
Agli effetti di tale estensione di garanzia tali persone sono considerate terzi, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali.
24. RC ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di Lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

25. Danni derivanti dalla esistenza e/o gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente.
26. Danni derivanti dalla proprietà, dalla gestione e/o dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
27. L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento.
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà, conduzione, uso o detenzione delle condutture.
28. Danni derivanti dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo-furgoncini senza motore.
29. Danni derivanti dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda.
30. Danni derivanti dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti dell'assicurato per tale scopo.
31. Danni derivanti dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione
32. Danni derivanti dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi.
33. Danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.
34. Danni derivanti dalla proprietà e manutenzione di strade private.
35. Responsabilità dell'assicurato in connessione ad attività ricreative aziendali comprese le riunioni, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.

ART.24 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

Efficacia della garanzia

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del D.P.R. 20.06.1965 n. 1124.

Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di regresso ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n.1124.

Estensione alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n.1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.500.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- 1) per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

ART.25 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) i rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità all'art. 122 del D. Lgs. 209/2005, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 23;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall'art. 23;
- d) cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
- e) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 23;
- f) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 500.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 5.000,00 per sinistro. La presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;

- g) conseguenti a guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra ;

Le assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni :

- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) conseguente a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi.

ART. 26 - PREMIO ANNUO LORDO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione é convenuto in € determinato come segue applicando il tasso lordo dello promille all'ammontare del fatturato sulla base di un ammontare preventivato pari a € 13.000.000,00.

ART. 27 – DANNI DA MANCATA O ERRATA EROGAZIONE DI FREDDO

Relativamente ai danni a cose derivanti da mancata o errata erogazione del freddo (insufficienza o eccesso) le garanzie di polizza operano nell'ambito di un sottolimito di € 30.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per anno assicurativo.

ART. 28 –FRANCHIGIA FRONTALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi tipo di danno di € 1.000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata A/R o PEC – possibilmente anticipato via posta elettronica - l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l'indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.